

8.2.15.3.3. 19.3 Attività di cooperazione LEADER

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, ha una rilevanza strategica ed orizzontale ed intende promuovere e sostenere la cooperazione tra GAL in cui è applicato il CLLD/LEADER, con l'obiettivo di fornire un'efficace risposta ai bisogni dei rispettivi territori, al fine di migliorare le strategie di sviluppo locale e di portare nuova conoscenza nell'area di riferimento, rafforzare la capacità progettuale e gestionale ed incentivare il carattere innovativo mediante azioni comuni con altri GAL o partenariati analoghi localizzati in Italia, in altri paesi UE o extra-UE.

Il tipo di cooperazione contribuisce al perseguimento della Priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" nell'ambito della Focus Area "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" puntando a integrare maggiormente la cooperazione nel modo di operare dei GAL, al fine di rafforzare la capacità di dialogo con altri territori. In particolare, si contribuirà a fornire una risposta al fabbisogno F32 "Progetti di sviluppo locale caratterizzati da approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, funzionali ad innalzare indici qualità della vita (anche miglioramento servizi popolazione e rapporto città-campagna)"

Nello specifico, la cooperazione tra i GAL intende rafforzare la capacità, sia progettuale che gestionale, dei partenariati attraverso la realizzazione di progetti che valorizzano aspetti e temi locali che più si addicono ad una dimensione interterritoriale e transnazionale. Caratteristica di tali progetti è l'attivazione di un'azione comune finalizzata allo scambio di esperienze tra territori all'interno di uno stesso stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale). Le attività ed i singoli progetti possono essere di varia natura e legati ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dal GAL che partecipa alla cooperazione.

La cooperazione non deve limitarsi ad un mero scambio di esperienze e trasferimenti di buone pratiche o ad una attività di pura comunicazione (eventi, pubblicazioni, ecc.) ma tradursi in specifiche azioni concrete e durevoli che possano costituire un valore aggiunto per i prodotti locali e il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo di capacità e di nuovi partner commerciali e l'erogazione di nuovi servizi alla popolazione; migliorare la competitività delle imprese, valorizzare le risorse naturali e culturali, utilizzare nuovo know-how, nuove tecnologie, favorendo le sinergie derivanti dallo sviluppo di relazioni di rete e dello scambio di esperienze, di azioni comuni con altri territori e delle connesse azioni locali e consentendo ai territori di cercare la complementarità tra partner e raggiungere la massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto comune.

In particolare, il sostegno della sottomisura sarà dunque finalizzato:

- a. alla preparazione e costruzione di partenariati tra territori;
- b. a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL;
- c. a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze;

- d. alla promozione di relazioni durature di cooperazione tra territori;
- e. alla realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione tra territori rurali con le finalità di:
 - capitalizzare i risultati conseguiti dalle esperienze pregresse;
 - favorire la sua applicazione nelle strategie di sviluppo locale;
 - conferire ai GAL una maggiore responsabilità nei processi decisionali e progettuali e pertanto nella governance locale;
 - cercare l'integrazione con i programmi di cooperazione territoriale promossi dalla politica di coesione, preadesione e di vicinato.

Nell'elaborazione della SSL, ai GAL è data la possibilità di indicare se prevede di realizzare progetti di cooperazione indicando, per ognuno di essi gli obiettivi e le motivazioni, in coerenza con gli obiettivi del Piano d'azione Locale della SSL, la tipologia di cooperazione (interterritoriale o transazionale e la dotazione finanziaria prevista. Per attivare la sotto-misura il GAL dovrà successivamente presentare progetto di cooperazione che si intende promuovere, allegando le informazioni di dettaglio sull'accordo di cooperazione sottoscritto con i partner, le modalità di attuazione, la formula organizzativa adottata e gli aspetti finanziari. L'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno i criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale fino al 100% dei costi a seconda della tipologia azione attivabile e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso di operazioni che costituiscono un aiuto di stato.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Le principali fonti di regolazione della cooperazione nell'ambito dell'iniziativa dell'approccio Leader sono le seguenti:

- Regole sull'ammissibilità delle spese di cui agli articoli 65-71 del regolamento (UE) 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Orientamento comune delle Direzioni generali AGRI, EMPL, MARE e REGIO sulla comunità locale di tipo partecipativo nei fondi strutturali europei per gli investimenti (versione dal 29 aprile 2013): Sezione 8.4 (Progetti di Cooperazione),

- Commissione europea, DG AGRI- Guidance for implementation of the LEADER cooperation activities in rural development programmes 2014-2020 - 19/11/2014

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

I GAL selezionati per l'attuazione di Piani di Azione Locale, Attori locali, beneficiari delle azioni concrete previste nel Progetto di cooperazione

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Sono distinte due tipologie di supporto:

- Fase di presviluppo (Supporto tecnico preparatorio)
- Fase di sviluppo (Supporto per la realizzazione del progetto)

La Fase di presviluppo

Sono azioni per la ricerca di partner e l'elaborazione del progetto di cooperazione. Non sono ammesse spese per incontri nel quadro del partenariato, che sia già stato definitivamente istituito in virtù di un accordo.

In questa fase sono realizzate attività per la definizione del partenariato e per lo sviluppo del progetto. Sono riconducibili alle spese per il supporto tecnico preparatorio le seguenti categorie di spesa:

- spese relative alla ricerca dei partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto;
- spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- spese generali relative all'organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione).

Le spese di pre-sviluppo sono comprese entro un limite del 2% del contributo al progetto di cooperazione.

il supporto tecnico preparatorio è concesso solo per la realizzazione di un progetto concreto (gli obiettivi e i risultati devono essere identificabili e misurabili). Il sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto non venga successivamente attuato. In questo caso è finanziata solo l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione. I costi sono ammissibili se sostenuti nel periodo

tra la data di approvazione della SSL a la presentazione del progetto .

Fase di sviluppo

La fase di realizzazione del progetto riguarda le spese relative all'attuazione degli interventi che ricadono nelle singole misure del PAL, si rimanda alle tipologie di spesa ammissibili individuate nelle relative schede di misura. Sono ammissibili le seguenti spese:

- personale;
- consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, convegni e workshops;
- elaborazione e creazione siti web, pubblicazioni; stampe, bollettini, newsletter, produzione materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario;
- spese relative alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune, a titolo di contributo pro-quota;
- altre spese generali;
- trasferte (viaggio, vitto e alloggio) sostenute per la realizzazione delle attività previste dal progetto (riunioni di coordinamento, study visit,..);
- servizi di traduzione e interpretariato;
- acquisizione di servizi e prestazioni professionali funzionali alla realizzazione del progetto (studi, indagini, censimenti, grafica, materiale divulgativo);
- spese di cancelleria, acquisizione di hardware e software, servizi telefonici e telematici, elettricità, affitto locali, e altro, purché chiaramente riconducibili all'esecuzione dell'azione comune;
- rimborsi pro quota al GAL capofila se incaricato della realizzazione delle attività comuni

I costi di attuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione del progetto alla data di conclusione della SSL.

Relativamente all'IVA, questa è ammessa a finanziamento se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'imposta (art. 69 par. 3, lett. C) del Regolamento 1303/2013).

I GAL possono chiedere un anticipo non superiore al 50%, dell'aiuto concesso per gli investimenti di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), e e d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e previa presentazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Dei progetti di cooperazione che verranno valutati insieme al PAL, i GAL dovranno prevedere l'attuazione di un progetto esecutivo.

I progetti devono caratterizzarsi per l'innovatività ed il valore aggiunto derivante dalla capacità di proiezione esterna dei territori rurali. In particolare, i progetti di cooperazione devono riguardare una delle seguenti azioni:

- cooperazione interterritoriale tra più territori appartenenti allo Stato italiano;
- cooperazione transnazionale tra più territori appartenenti a differenti stati membri dell'Unione europea e con territori di Paesi terzi.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere coerenti con gli obiettivi e risultati attesi della Strategia di Sviluppo Locale proposta. A tal fine dovranno essere indicate le idee progettuali con riferimento agli ambiti tematici prescelti.

Tipologia di partners

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- altri Gruppi di azione locale;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea;
- associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

Per quanto riguarda le azioni di cooperazione (interterritoriale o transnazionale) con partner che, pur diversi dai GAL, siano organizzati secondo l'impostazione Leader, le spese del progetto di cooperazione sono considerate ammissibili soltanto per i GAL Leader ad esclusione delle spese di animazione (da sostenere esclusivamente nel periodo precedente alla data di stipula dell'accordo di cooperazione) e di supporto tecnico. Queste ultime sono ammissibili per tutti i territori interessati dal progetto di cooperazione, anche territori no Leader purchè ricadenti in ambito del territorio UE.

Nel caso in cui il progetto di cooperazione coinvolga territori appartenenti a paesi terzi, organizzati

Conformemente all'impostazione Leader, le spese di animazione e di supporto tecnico sono ammissibili soltanto per i territori Leader.

Sulla base di esperienze pregresse, si considerano inoltre ammissibili a finanziamento le spese sostenute da un partenariato per azioni promozionali che non prevedano realizzazioni fisiche, da svolgere anche in territori esterni all'area GAL (UE ed extra UE), come nel caso di partecipazione a manifestazioni e fiere.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Essendo parte integrante della Strategia di Sviluppo Locale, i progetti di cooperazione concorrono agli stessi

obiettivi generali che il GAL si è posto al momento dell'elaborazione della Strategia. Per la loro definizione è pertanto necessario che essi siano collegati alle priorità e agli ambiti tematici scelti dal GAL in base ai fabbisogni emersi dal bottom-up.

Pertanto, i criteri di selezione si baseranno sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nel PAL;
- valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia;
- coinvolgimento di almeno due territori eleggibili;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate anche dopo il finanziamento.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi relativi al supporto tecnico preparatorio, è ammessa un'intensità di aiuto del 100% della spesa ammissibile fino ad un massimo di euro 5.000 per i progetti di cooperazione interterritoriale e di 10.000 per i progetti di cooperazione transnazionale.

Per i costi relativi allo sviluppo del progetto, è ammessa un'intensità di aiuto fino al massimo del 100% della spesa ammissibile a seconda della tipologia di azione attivabile e nello specifico:

- le spese di coordinamento e animazione non possono superare il 10% dell'intero progetto con un tasso di cofinanziamento fino al 100% della spesa ammissibile;
- per le altre tipologie di spesa sostenute e non indicate in elenco saranno applicate le stesse condizioni delle operazioni del PSR previste per le misure attivabili dai GAL e tenuto conto del regime di aiuti di Stato applicabile nel caso le operazioni finanziabili costituiscono un aiuto di stato.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli ed audit comunitari della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

La facoltà riconosciuta ai GAL di definire i criteri di selezione, gli importi e aliquote di sostegno e le

condizioni di ammissibilità non consentono di individuare elementi di rischio. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della fase di selezione, di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando, avanzate dai GAL.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati:

Nelle fasi di presviluppo e di sviluppo dei progetti è necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi: Alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare onerosa la valutazione di congruità.

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati: Le condizioni che consentono l'elevazione della percentuale di contributo o la complessa articolazione di tali condizioni possono rappresentare un elemento di rischio. Ulteriori rischi derivano dalla difficoltà di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti selezionati.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari pubblici: I beneficiari pubblici devono rispettare le norme definite a livello nazionale in materia di appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari: L'estrema varietà di tipologia dei beneficiari potrebbe comportare rischi nell'attività di accertamento dei requisiti del soggetto giuridico beneficiario, anche tenuto conto che allo stesso è correlata una diversa percentuale di contribuzione. Altro elemento di rischio consiste nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi derivano dal fatto che taluni operazioni non sono standardizzabili, considerato che i GAL hanno ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

In tal senso il controllo relativo agli aiuti concessi in regime de minimis va eseguito in via istruttoria documentale, con l'acquisizione di informazioni dalla pluralità dei soggetti potenziali finanziatori del beneficiario.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi sono connessi alla definizione dei tempi di effettuazione dell'intervento, alla verifica della

conformità al Piano Aziendale approvato e del rispetto degli impegni.

L'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

R10: Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: La Valutazione di Controllabilità delle Misure, che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere le modalità attuative di gestione della sottomisura.

R11: Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: Le decisioni relative ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo .

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Nei documenti attuativi saranno fornite indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria ed il miglior rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari, migliorati gli strumenti informatici, i controlli e le procedure di coordinamento

R2: La valutazione della congruità e controllabilità dei costi sarà svolta nella fase di adozione dei documenti attuativi regionali e delle proposte di bando ed attività avanzate dai GAL.

R3: Saranno definiti gli elementi oggettivi di quantificazione delle condizioni che consentono l'individuazione della percentuale di contributo. La controllabilità di tali condizioni sarà valutata nella fase di redazione dei bandi.

I documenti attuativi definiranno gli elementi di valutazione della concretezza ed innovatività dei progetti selezionati.

R4: In base a quanto stabilito dal Reg. UE n. 809/2014 art. 48, sulle domande di aiuto devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità del tipo di operazione “....con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici....”. Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano verifiche amministrative delle procedure di individuazione dei fornitori.

R7: Saranno definiti gli elementi oggettivi che consentano di identificare puntualmente i beneficiari, anche con riferimento, ove possibile, a specifiche disposizioni normative.

I GAL si doteranno di procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere

chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'autorità di gestione..

L'autorità di gestione oltre che validare e formalizzare le procedure, ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso dell'attività di supervisione.

R8: Sarà definita la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la verificabilità e controllabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili.

Saranno acquisite informazioni dalle principali categorie di soggetti potenziali finanziatori del beneficiario, al fine di accertare il non superamento del tetto degli aiuti in regime de minimis e procedere all'automatizzazione delle informazioni, anche con l'acquisizione dalla banca dati nazionale.

Il sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento eseguirà controlli incrociato su tutte le misure per le quali si applica il regime de minimis.

R9: A livello di SSL sarà stabilito se ed in quali forme saranno attivate operazioni a sostegno di investimenti onde consentire lo sviluppo delle modalità di gestione finalizzate alla richiesta degli aiuti.

Le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle attività e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore e la revoca degli aiuti, saranno gestite prevedendo meccanismi di proroga, ove giustificabili, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

Si prevede la predisposizione di procedure appropriate per gestire le richieste di pagamento prevenendo e individuando eventuali irregolarità o errori, ed evitare il rischio di effettuazione delle attività, della spesa e/o rendicontazione in modalità o in tempi non corretti.

Per quanto attiene alla gestione delle domande di pagamento ed al rispetto dei termini delle concessioni degli aiuti, si procederà a continuo monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

R10: Occorrerà prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

R11: Occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-

2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In base all'art. 44 del Reg. UE 1305/2013 l'AdG adotta un sistema di presentazione permanente tramite bandi "stop and go". I bandi conterranno criteri di selezione dei progetti di cooperazione transazionale sottoposti al Comitato di Sorveglianza e forniranno un elenco delle spese ammissibili.

I progetti di cooperazione sono approvati dall'AdG non oltre 4 mesi dopo la data di presentazione degli stessi.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Non pertinente

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Relativamente alle operazioni finanziabili nell'ambito della presente sotto-misura, vigono le regole specifiche del FEASR, in quanto le misure della cooperazione hanno una gestione e attuazione separata. La presente sotto-misura riguarda esclusivamente i progetti di cooperazione finanziati dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È prevista la possibilità di erogare l'anticipo sul costo totale dell'operazione ammissibile ai sensi dell'art. 35, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'AdG e i GAL elaborano procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni in maniera da evitare conflitti di interesse.

Le operazioni di selezione saranno riportate in appositi verbali. I criteri di selezione da adottare saranno presentati al comitato di coordinamento regionale e sottoposti alla valutazione del Comitato di Sorveglianza, successivamente alla selezione dei GAL. AGEA effettuerà un controllo sulle domande di pagamento.

I GAL selezionati saranno – nei confronti della Regione Puglia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea – i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale LEADER e del corretto utilizzo dei fondi in relazione alle procedure per la selezione dei destinatari ultimi dei finanziamenti pubblici, nonché per gli interventi gestiti direttamente. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale LEADER così come approvata dalla Regione e ad operare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I GAL selezionano i progetti da finanziare nell'ambito della strategia attraverso procedure ad evidenza pubblica, in modo tale da garantire la massima trasparenza, rese noti alla cittadinanza con tutti i mezzi disponibili e delle quali gli uffici referenti regionali e le AdG devono essere simultaneamente informate per quanto di propria competenza sempre con riferimento a ciascun fondo coinvolto.

I GAL effettuano anche i controlli di primo livello sulle operazioni finanziate e trasmettono all'Organismo Pagatore o dell'Autorità di Pagamento di ciascun fondo (FEASR, FEAMP, FESR e FSE) gli elenchi di

liquidazione inerenti i suddetti progetti.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi sezione relativa alla sotto-misura 19.2